



REGOLAMENTO CENTRO DI PREPARAZIONE PARALIMPICA TRE FONTANE

Il presente regolamento (di seguito "Regolamento") contiene le norme di accesso, d'uso e di comportamento da rispettare all'interno del Centro di Preparazione Paralimpica sito in Roma (RM), Via delle Tre Fontane nn. 25 - 27 - 29 (di seguito "Impianto" o "CPP" o "Centro") affidato in concessione al Comitato Italiano Paralimpico (di seguito anche "CIP") da parte di Roma Capitale, nonché le norme di accesso e di uso degli impianti e delle strutture ivi esistenti.

Il presente Regolamento è così composto e si intende integralmente conosciuto ed accettato, in ogni sua parte, da chiunque a qualsiasi titolo acceda al Centro, per utilizzarne le strutture o per qualsiasi altra finalità:

- **Parte I** - Norme di accesso e di comportamento da rispettare all'interno del Centro di Preparazione Paralimpica;
- **Parte II** - Norme di accesso e di uso degli impianti del Centro di Preparazione Paralimpica.

PARTE I - NORME di ACCESSO E DI COMPORTAMENTO DA RISPETTARE ALL'INTERNO DEL CENTRO DI PREPARAZIONE PARALIMPICA

ART. 1 – NORME GENERALI DI ACCESSO E DI COMPORTAMENTO

1.1. La presente Parte I del Regolamento contiene le norme generali di accesso e di comportamento da rispettare all'interno del CPP, rivolte a tutti gli Utilizzatori, Utenti e Frequentatori che accedono al Centro medesimo.

1.2. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) "Utilizzatori": fruitori delle aree, degli impianti e delle strutture sportive del Centro messe a disposizione dal CIP alle Federazioni e ad altri soggetti in virtù di specifiche convenzioni e/o lettere di accordo sottoscritte con il CIP e/o di autorizzazioni apposite rilasciate dal CIP.
- b) "Utenti": chi usufruisce delle aree, degli impianti e delle strutture sportive del Centro per praticarvi attività sportiva (atleti, tecnici, istruttori, preparatori atletici, medici, fisioterapisti, infermieri, accompagnatori, e comunque tutti i soggetti che usufruiscono delle aree, degli impianti e delle strutture sportive del Centro a qualsivoglia titolo.
- c) "Frequentatori": coloro che accedono al Centro senza utilizzare le aree, gli impianti e le strutture sportive ivi presenti (come, ad esempio, personale di segreteria degli Utilizzatori, fornitori, spettatori, visitatori).

Per gli Utenti trovano altresì applicazione le disposizioni contenute nella Parte II del presente Regolamento.

ART. 2 - ACCESSO

2.1. L'accesso al Centro è consentito agli Utenti i cui nominativi sono stati comunicati dagli Utilizzatori alla Direzione del CPP e a persone da quest'ultima autorizzate.

2.2. L'accesso al CPP è consentito con autoveicoli, ciclomotori, biciclette, monopattini, acceleratori di andatura o altri mezzi sino alle aree di parcheggio. Oltre tali aree, è vietato accedere al Centro con autoveicoli, ciclomotori, biciclette, monopattini, acceleratori di andatura o altri mezzi, salvo autorizzazione scritta concessa dal CPP a seguito di specifica richiesta da inoltrarsi alla Direzione del Centro. Tale autorizzazione, ove accordata, potrà essere temporaneamente sospesa in occasione di

particolari eventi in programma all'interno del Centro e, in ogni caso, potrà essere utilizzata solo dall'intestatario, anche se accompagnato; e sarà valida solo se accompagnata da un idoneo documento d'identità personale.

2.3. In caso di autorizzazione all'utilizzo di automezzo proprio all'interno del Centro, dovrà aversi pieno rispetto della specifica normativa in ordine al transito e allo stazionamento dell'autoveicolo. È fatto, altresì, assoluto divieto di percorrere i viali ad una velocità tale da mettere in pericolo l'incolumità di coloro che vi transitano a piedi. È obbligatorio, pertanto, osservare una velocità di percorrenza massima di 15 Km/h.

ART. 3 – ORARI

3.1 L'orario di apertura del CPP, salvo diverse disposizioni del CIP, è dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

È vietato trattenersi oltre l'orario di chiusura del Centro, salvo eventuali specifiche autorizzazioni rilasciate ai singoli Utilizzatori dalla Direzione del Centro.

3.2. Per l'orario di utilizzo delle strutture sportive si rinvia a quanto disciplinato dalla Parte II del presente Regolamento.

3.3. Gli Utenti e i Frequentatori non potranno accedere all'interno del Centro in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato; l'accesso alle strutture sportive è consentito unicamente agli Utenti e alle persone autorizzate.

ART. 4 – PRESCRIZIONI

4.1. Gli Utenti e i Frequentatori devono tenere un comportamento consono all'ambiente del CPP, sede di preparazione per atleti paralimpici, e hanno l'obbligo, ferma la loro diretta responsabilità, di porre attenzione affinché non siano arrecati danni o disturbo agli altri Utenti nonché a quanto fa parte del patrimonio del Centro e ad oggetti appartenenti a terzi.

4.2. L'uso degli impianti sportivi, degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area a verde, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente anche alla Parte II del Presente Regolamento e alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.

4.3. L'uso degli impianti sportivi e degli spogliatoi è consentito agli Utenti in possesso dell'apposita autorizzazione e nell'orario stabilito.

4.4. Durante gli allenamenti, la Direzione può disporre che le porte e/o i varchi di accesso all'area di gioco / impianti sportivi rimangano chiuse al pubblico ed agli estranei.

4.5. Ogni Utente durante l'utilizzo delle attrezzature degli impianti sportivi si obbliga a segnalare alla Direzione eventuali mancanze o malfunzionamenti che potrebbero costituire pericolo o danno a persone o cose.

ART. 5 - DIVIETI

5.1. All'interno del Centro, fermo restando quanto più specificatamente previsto dalla Parte II del presente Regolamento in relazione all'uso degli impianti, è fatto espresso divieto di:

- calpestare e sostare sulle aiuole e sui giardini, recidere rami e cogliere fiori dalle piante;
- giocare a palla negli spazi verdi e nei viali e comunque nelle aree non dedicate;
- accedere all'interno delle strutture (campi, palestre, aule, foresterie, spogliatoi) senza previa autorizzazione della Direzione;
- introdurre cani non al guinzaglio ed abbandonarne le deiezioni;
- gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- fumare in prossimità degli spazi sportivi;
- manomettere le apparecchiature elettriche o idrauliche;
- accedere al Centro in stato di ebbrezza o di manifesta mancanza di autocontrollo;

- accedere all'interno del Centro, oltre le aree di parcheggio, con automobili, motocicli, biciclette e altri mezzi se non appositamente autorizzati dalla Direzione;
- circolare con pattini, monopattini, rollerblade, skateboard, hoverboard;
- superare il limite di velocità di 15 Km/ora con veicoli autorizzati all'accesso;
- parcheggiare veicoli, motocicli, biciclette, ecc. al di fuori degli specifici spazi dedicati;
- utilizzare altre vie di accesso al di fuori dell'ingresso di Via Tre Fontane nn. 27 e 29;
- accedere agli impianti sportivi e palestre interne con calzature che non siano utilizzate per l'attività specifica o comunque non perfettamente pulite;
- usare spazi che non siano i locali adibiti a spogliatoi, per compiere operazioni dirette al cambio di indumenti;
- soddisfare bisogni corporali al di fuori dei w.c. in dotazione;
- danneggiare strutture, arredi, etc.;
- usare un linguaggio scurrile e fuori luogo;
- rivolgersi al personale di vigilanza ed al personale della Direzione del CPP con modi sgarbati e arroganti.

ART. 6 - INTERVENTI DELLA DIREZIONE

6.1. Al fine di garantire la sicurezza degli Utenti e degli Ospiti, la Direzione può rifiutare l'ingresso nell'intero complesso sportivo nonché provvedere a revocare l'autorizzazione alla permanenza a chi turbi l'ordine o il buon andamento del servizio, arrechi offesa al decoro o assuma un comportamento violento con parole o gesti e non si attenga alle indicazioni della Direzione stessa.

6.2. La Direzione, in caso di riscontrata inosservanza del presente Regolamento, adotterà le decisioni ritenute più opportune, potendo all'uopo adottare provvedimenti nei confronti dei trasgressori. I soggetti ritenuti responsabili di danni ai locali, agli impianti, agli arredi, alle attrezzature sportive e a quanto altro fa parte del patrimonio del CPP, potranno essere perseguiti sotto il profilo civile e penale. Per i trasgressori saranno adottati provvedimenti che potranno essere di entità più lieve come l'ammonizione verbale, sino a quelli di entità più grave come l'espulsione o l'interdizione dal Centro.

6.3. La Direzione potrà in qualsiasi momento anche richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine per l'allontanamento coattivo dei trasgressori, a quest'ultimi potrà essere interdetto l'ingresso nel Centro per un periodo che verrà stabilito dal CIP, per il tramite della Direzione stessa.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ E MANLEVE

7.1. Gli Utenti e del Centro sono responsabili dell'uso corretto delle attrezzature e degli eventuali danni arrecati alle stesse o a terzi. Al riguardo, il CIP declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall'utilizzo difforme o improprio delle attrezzature.

7.2. Il CIP non è in ogni caso responsabile del risarcimento di qualsiasi danno che possa derivare agli Utenti od Ospiti in conseguenza di caso fortuito e forza maggiore.

7.3. Il CIP, inoltre, declina ogni responsabilità relativa agli oggetti, veicoli, attrezzature e quant'altro sia introdotto nel Centro dagli Utenti e dai Frequentatori. Nessuna forma di custodia è prevista anche per i veicoli parcheggiati nelle aree adibite a parcheggio del Centro, rimanendo il CIP sollevato da ogni responsabilità per atti, manomissioni o furti agli stessi.

ART. 8 – SINISTRI

8.1. Qualora, per causa imputabile al Centro, si verifichi un sinistro nei confronti di un Utente, lo stesso dovrà rivolgersi alla Direzione dell'impianto, la quale fornirà tutti gli elementi utili per l'eventuale denuncia del sinistro.

PARTE II – NORME DI ACCESSO E DI USO DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO DI PREPARAZIONE PARALIMPICA

ART. 9 – OGGETTO

La presente Parte II del Regolamento contiene le norme di accesso e di uso degli impianti del CPP, rivolte a tutti coloro che accedono nel Centro medesimo ed utilizzano i relativi impianti nonché a tutti gli Utilizzatori.

ART. 10 – NORME GENERALI

10.1. Gli impianti sportivi e le strutture del CPP, e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione, l'avviamento e la pratica dell'attività sportiva, in via prioritaria da parte di persone disabili.

10.2. Le strutture degli impianti sportivi che insistono all'interno del CPP possono essere concesse, ai sensi del presente Regolamento, per l'effettuazione di allenamenti, gare, manifestazioni sportive, culturali e d'altro genere a:

- Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) riconosciute dal CIP, Federazioni Sportive Nazionali (FSNP) e Discipline Sportive Associate (DSAP) riconosciute dal CONI le cui attività paralimpiche siano riconosciute dal CIP, Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal CONI (di seguito definiti anche "Organismi Riconosciuti");
- Organi Territoriali degli Organismi Riconosciuti;
- Società e Associazioni affiliate agli Organismi Riconosciuti;
- Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite riconosciuti dal CIP e/o dal CONI;
- Gruppi Sportivi dei Corpi dello Stato e Militari;
- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- Istituto Universitario di Scienze Motorie di Roma ove convenzionato con il CIP;
- Uffici Scolastici Regionali ed Istituti Scolastici di ogni ordine e grado;
- Gruppi Sportivi Comunali e Municipi del Comune di Roma;
- Altri soggetti, pubblici o privati, CRAL aziendali, Associazioni Onlus ed altre entità organizzate le cui attività non siano in contrasto con le finalità del CIP, i quali abbiano sottoscritto apposite convenzioni con il CIP.

10.3. Il CIP potrà, a fronte di singole richieste e nei limiti ed alle condizioni di cui alla Concessione rilasciata da Roma Capitale, autorizzare anche la gestione di attività ricreative e socio - culturali, aperte al pubblico, diverse da quelle sportive le quali saranno, comunque, prevalenti.

10.4. Le strutture e gli impianti sportivi del Centro sono concessi, in caso di concomitanza di Richieste tra loro non compatibili, in via prioritaria, per lo svolgimento di attività sportive paralimpiche.

10.5. La concessione del diritto di utilizzare le strutture del Centro a favore degli Organismi Riconosciuti o dei loro organi territoriali ha come scopo principale quello di consentire l'attività tecnico-sportiva delle Associazioni e/o Società Sportive ad esse affiliate.

ART. 11 – UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CENTRO

11.1. Il diritto di utilizzare le strutture e gli impianti sportivi del Centro può essere concesso dal CIP ai soggetti di cui all'art. 10 che precede, in relazione alle attività da svolgersi, su base stagionale o temporanea, con le modalità ed alle condizioni che seguono.

11.2 Utilizzazioni Stagionali

Il diritto di utilizzare le strutture e gli impianti sportivi del Centro su base stagionale può essere concesso, di regola, per il periodo che decorre **dal 1° settembre** sino, di regola, **al 30 giugno** di ogni anno, oppure, ove convenuto, fino al diverso termine dei Campionati in corso e/o dell'attività programmata dal Richiedente (quale di seguito definito), a:

- Organismi Riconosciuti, per la preparazione di squadre nazionali od atleti di Interesse Nazionale, nonché per gare e campionati previsti dai calendari nazionali e/o per allenamenti a questi finalizzati;
- Associazioni e/o Società Sportive affiliate agli Organismi Riconosciuti per la preparazione delle proprie squadre e in funzione della partecipazione ai rispettivi campionati nazionali e/o manifestazioni di carattere internazionale;
- Organi territoriali degli Organismi Riconosciuti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- Associazioni e/o Società Sportive affiliate agli Organismi Riconosciuti per allenamenti nonché campionati previsti dai calendari regionali e provinciali;
- Associazioni Benemerite ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CIP e/o dal CONI per allenamenti nonché campionati previsti dai calendari regionali e provinciali;
- Gruppi Sportivi dei Corpi dello Stato e Militari, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Universitario di Scienze Motorie di Roma e altri soggetti, pubblici o privati, i quali abbiano sottoscritto apposite convenzioni con il CIP.

Eventuali richieste per il prolungamento del periodo di utilizzazione dovranno pervenire al Centro di Preparazione Paralimpica - Uffici di Direzione (e-mail direzionecpp@comitatoparalimpico.it) entro un termine non inferiore a 30 giorni rispetto alla scadenza della durata convenuta.

Il CIP si riserva il diritto di accettare o meno tali richieste di proroga, tenuto anche conto della compatibilità delle stesse con le eventuali esigenze di interventi di manutenzione delle strutture e dei terreni di gioco e/o comunque delle attività precedentemente programmate dal CIP medesimo.

11.3 Utilizzazioni Temporanee

Il diritto di utilizzare le strutture del Centro può essere concesso, occasionalmente o per brevi periodi (di norma non superiori a 7 giorni), a:

- Organismi Riconosciuti per esigenze di stage o incontri internazionali delle proprie squadre nazionali;
- Organismi Riconosciuti e loro Organi Territoriali per gare e manifestazioni non previste dai calendari federali nazionali, regionali e provinciali;
- Associazioni e/o Società Sportive affiliate agli Organismi Riconosciuti per manifestazioni e gare extra-calendario;
- Associazioni Benemerite ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CIP e/o dal CONI per manifestazioni e gare extra-calendario;
- Altri Enti e Soggetti, tra quelli indicati all'articolo 11.2, per l'organizzazione e la gestione diretta di singole attività e manifestazioni sportive;
- Terzi, per attività di carattere sportivo e non.

ART. 12 – RICHIESTE DI UTILIZZAZIONE

12.1. Le richieste di utilizzazione delle strutture e degli impianti sportivi dovranno essere avanzate da ciascun soggetto interessato (di seguito anche "Richiedente") con le modalità di seguito specificate.

Richiesta di Utilizzazione Stagionale

I Richiedenti che intendono utilizzare stagionalmente (1 settembre – 30 giugno salvo eccezioni) le strutture del Centro devono inoltrare apposita domanda scritta, sottoscritta dal rappresentante legale o persona da esso delegata, al CPP entro il termine massimo del 31 maggio di ogni anno per la successiva stagione sportiva (nel caso di inizio della stessa nel corso del mese di settembre) e/o almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione sportiva (nel caso di inizio della stessa in periodi diversi).

Le richieste di utilizzazione dovranno contenere le seguenti informazioni:

- denominazione e ragione sociale, partita IVA e/o Codice Fiscale del Richiedente;
- Statuto e atto costitutivo del Richiedente;
- specificazione delle attività per le quali viene presentata la richiesta;
- indicazione della struttura per la quale si richiede l'utilizzo e, nel caso delle piscine, del numero delle corsie;
- indicazione delle squadre, divise per categorie e facenti parte della medesima Società, interessate all'attività;
- indicazione del periodo, dei giorni e degli orari di utilizzo delle strutture del Centro, con specificazione dell'orario di effettuazione delle sedute di allenamento;
- nominativo del Referente per la sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/2008 (TUSL) e ss. mm.;
- nominativo del Responsabile organizzativo societario che presenzierà agli allenamenti e/o alle gare.

Richiesta di Utilizzazione Temporanea

I Richiedenti che intendono utilizzare per brevi periodi le strutture del Centro devono inoltrare alla Direzione del CPP, almeno 30 giorni prima dell'evento, apposita richiesta sottoscritta dal rappresentante legale o persona da esso delegata.

Le richieste devono contenere le seguenti informazioni:

- denominazione e ragione sociale, partita IVA e/o Codice Fiscale del Richiedente;
- Statuto e atto costitutivo del Richiedente;
- indicazione della struttura della quale si richiede l'utilizzo e, nel caso delle piscine, del numero delle corsie;
- specificazione delle attività per le quali viene presentata la richiesta;
- indicazione del periodo, dei giorni e degli orari per i quali si richiede l'utilizzo della struttura;
- nominativo del Responsabile organizzativo societario che presenzierà all'iniziativa;
- nominativo del Referente per la sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/2008 (TUSL) e ss. mm..

12.2. A fronte del ricevimento di una Richiesta di Utilizzazione, Stagionale o Temporanea, del Centro, il CPP, verificata la disponibilità della struttura oggetto della richiesta e la sussistenza in capo al Richiedente dei requisiti previsti, comunicherà al Richiedente le condizioni che regolano il rapporto di utilizzazione della stessa mediante trasmissione di una convenzione (di seguito anche "Convenzione").

Tale Convenzione, in caso di accettazione da parte del Richiedente, dovrà essere sottoscritta e restituita al CPP entro 20 giorni dalla sua ricezione.

La mancata restituzione della Convenzione sottoscritta per accettazione entro i termini sopra indicati comporterà l'automatica decadenza della proposta contrattuale e la Richiesta di utilizzazione dovrà essere considerata come mai pervenuta e priva di qualsiasi efficacia.

Eventuali disdette riferite a Convenzioni già sottoscritte, dovranno essere comunicate dal Richiedente, per iscritto (a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R), al CIP entro e non oltre: (i) in caso di Utilizzazione Stagionale, il quindicesimo giorno precedente la data di inizio dell'utilizzazione; (ii) in caso di Utilizzazione Temporanea, il settimo giorno precedente la data di inizio dell'utilizzazione.

Qualora il Richiedente avesse già provveduto al versamento della cifra pattuita, la stessa potrà essere restituita (previa indicazione di tutti gli elementi necessari alla identificazione del Richiedente) entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento.

La mancata comunicazione di disdetta di una Convenzione già sottoscritta — o una comunicazione di disdetta pervenuta con modalità diverse od oltre i termini sopra indicati — comporta l'obbligo del Richiedente di provvedere al pagamento dell'intero importo indicato nella Convenzione e autorizza il CIP a trattenere quanto eventualmente già versato dal Richiedente, in conto della maggior somma dovuta.

52

Quanto previsto dal presente paragrafo deve intendersi applicabile ad ogni singolo evento menzionato nella Convenzione.

In caso di perfezionamento della Convenzione, il Richiedente sarà tenuto ad usare la dovuta diligenza nella utilizzazione delle strutture oggetto della Convenzione e delle eventuali attrezzature in esse presenti. Questi dovrà inoltre rivolgersi direttamente al personale del CPP operante all'interno del Centro, in caso di necessità.

12.3. Tariffe Città metropolitana di Roma Capitale

Le somme dovute dall'Utilizzatore per la concessione del diritto di utilizzare le strutture e gli impianti sportivi del Centro saranno calcolate dal CIP sulla base delle tariffe comunali fissate dalla Città metropolitana di Roma Capitale in vigore all'atto della sottoscrizione della Convenzione o comunque sulla base di tariffe appositamente concordate tra il CIP e Città metropolitana di Roma Capitale per appositi impianti e/o strutture sportive.

Le suddette somme dovranno essere corrisposte dall'Utilizzatore in favore del CIP mediante bonifico bancario sul C/C intestato al Comitato Italiano Paralimpico entro i termini e con le modalità indicate nella Convenzione.

Copia di ciascun bonifico dovrà essere inviata all'Ufficio Amministrazione del CIP (amministrazione@comitatoparalimpico.it) ed alla Direzione del CPP (direzionecpp@comitatoparalimpico.it).

L'importo previsto dalla Convenzione potrà, in qualunque momento, subire una variazione in aumento in caso di variazione, nel corso del rapporto, delle tariffe fissate dalla Città metropolitana di Roma Capitale. In tale eventualità, l'Utilizzatore sarà tenuto al versamento in favore del CIP della differenza tra quanto già versato e quanto ancora dovuto sulla base delle nuove tariffe, quali unilateralmente modificate dall'autorità comunale.

ART. 13 – REGOLAMENTAZIONE PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLE STRUTTURE

13.1. L'accesso al CPP è consentito a tutti coloro che, in seguito a specifica richiesta presentata per il tramite dell'Utilizzatore di appartenenza e/o di riferimento ne hanno autorizzazione. Questi dovranno risultare coperti da assicurazione sanitaria e, comunque, idonei alla pratica dell'attività sportiva conformemente alla vigente legislazione sanitaria.

L'Utilizzatore è responsabile dell'incolumità dei propri Utenti durante lo svolgimento dell'attività sportiva stessa e per tutto il periodo di loro permanenza all'interno del Centro.

13.2. L'Utilizzatore e, in ogni caso, ciascun fruitore dei servizi e/o delle strutture del CPP è tenuto a consegnare alla Direzione del CPP un elenco completo dei dati (nominativo, data di nascita e qualificazione sportiva) di tutti coloro per i quali si richiede l'autorizzazione ad accedere all'interno del CPP e a far uso delle strutture sportive presenti nello stesso.

Non è consentito, tranne nei casi concordati con la Direzione del CPP, l'accesso a chiunque (persone, squadre, società, etc.) non figurati negli elenchi di cui sopra.

13.3. È assolutamente vietato l'uso degli impianti e/o delle strutture del Centro a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

13.4. L'orario di utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi del CPP, facendo salve successive diverse disposizioni, è il seguente: da lunedì a sabato, dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

La Direzione del CPP, in via del tutto eccezionale, compatibilmente con l'orario di lavoro dei dipendenti in forza al CPP e di quelli delle ditte incaricate dei presidi, potrà concedere variazioni dell'orario di utilizzo delle diverse strutture, rispetto agli orari stabiliti, per consentire l'effettuazione di allenamenti di attività sportive di alto livello, la disputa di manifestazioni di elevata rilevanza e di gare previste dai calendari federali.

13.5. Il CPP potrà, a propria insindacabile discrezione, fissare un intervallo di tempo di sospensione tra le attività mattutine e quelle pomeridiane per particolari esigenze, anche di tipo manutentivo, riferite ad ogni singola struttura e/o impianto sportivo in ragione di necessità connesse ad una particolare attività sportiva.

13.6. Sono da ritenersi date di chiusura del Centro, con conseguente sospensione della consueta attività, i giorni 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed i periodi coincidenti con le festività natalizie, pasquali e del 15 agosto.

13.7. L'accesso ai campi da gioco, alle palestre, alle strutture oggetto di utilizzazione da parte degli Utenti e l'inizio di qualsiasi attività dovranno avvenire alla presenza di un Referente e del Preposto alla Sicurezza nominati dall'Utilizzatore — i cui nominativi dovranno essere trasmessi, prima della decorrenza del periodo di utilizzazione convenuto, alla Direzione del CPP— i quali verificheranno che l'attività venga svolta nel rispetto degli orari e degli spazi previsti dalla Convenzione.

13.8. Il personale del CPP preposto agli impianti, o le persone da questi delegate, prima di ciascuna gara o seduta di allenamento, consegnerà al Referente dell'Utilizzatore nel solo caso di utilizzazione esclusiva, le chiavi dei locali da utilizzare. Al termine di ogni seduta di allenamento o manifestazione le chiavi precedentemente prese in consegna dovranno essere riconsegnate dal suddetto Referente al personale del CPP e i locali utilizzati dovranno essere lasciati nel medesimo stato in cui li si è trovati.

13.9. L'accesso ai locali adibiti a spogliatoi posti a disposizione dell'Utilizzatore potrà avvenire non prima di 30 minuti dall'inizio del periodo di tempo concesso (nel caso di seduta di allenamento) o di 60 minuti dall'inizio dell'incontro (nel caso di partite e/o gare), salvo il caso di utilizzazione in condivisione con altri Utilizzatori, in relazione al quale verranno fornite specifiche direttive da parte della Direzione del CPP.

13.10. La consegna dell'impianto sportivo e dei locali annessi avverrà, su richiesta dell'Utilizzatore, mediante la redazione di apposito verbale redatto in contraddittorio con il personale del CPP preposto agli impianti, nel quale sarà accertato lo stato delle strutture e degli spazi concessi. In caso di mancata richiesta della redazione del verbale, gli spazi si intendono consegnati nello stato ottimale ai fini del loro utilizzo.

13.11. Nel rispetto delle attività programmate in successione, si dispone in 30 minuti il tempo massimo a disposizione per le operazioni legate all'uso dei locali adibiti a spogliatoi dopo il termine di tempo riservato all'utilizzo della struttura sportiva. Tale limite di tempo potrà essere superato in caso di espletamento di operazioni di controllo antidoping per il tempo strettamente necessario.

13.12. Nei giorni ed orari concessi per gli allenamenti o per gli allestimenti di manifestazioni è consentito il solo utilizzo della struttura o dell'impianto sportivo oggetto di Convenzione, degli spogliatoi e di eventuali attrezzature mobili esistenti presso l'impianto. In tali casi, quindi, non è consentito l'utilizzo delle tribune, ove esistenti, e/o di altre strutture, salvo apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione del CPP.

13.13. In occasione di allenamenti o di raduni di squadre nazionali o di manifestazioni sportive di alto livello (quali a titolo esemplificativo: prove di Campionati Territoriali o Italiani, di eventi a carattere Nazionale o Internazionale) le Utilizzazioni Stagionali previste per lo stesso periodo saranno automaticamente sospese dandone tempestiva comunicazione agli Utilizzatori direttamente interessati.

13.14. Ciascun Utilizzatore, nei casi in cui sia stata stipulata una Convenzione per una Utilizzazione Stagionale che preveda anche la disputa di incontri di campionato, è tenuto a trasmettere al Centro il calendario degli incontri in programma prima che il campionato inizi. Tale documento deve riportare giorno ed orario di disputa degli incontri, nome della squadra avversaria e ogni altra informazione utile ai fini della completa ed esatta compilazione della programmazione delle diverse attività all'interno del CPP. Eventuali modifiche, rispetto ai contenuti del documento trasmesso, dovranno essere comunicate per

iscritto ed in tempo utile a permettere l'effettuazione delle operazioni di adeguamento della programmazione. Tale tempo utile, tranne che in casi eccezionali, comunque documentabili, non dovrà risultare inferiore alle 72 ore.

13.15. Durante la settimana, una o più frazioni di giornata, a seconda delle esigenze tecniche d'ogni singolo impianto e/o struttura, sono di norma riservate all'effettuazione di lavori di manutenzione, di ripristino e di pulizia generale o di approntamento degli impianti sportivi e delle strutture in vista dell'attività sportiva. Pertanto, nel corso di tali periodi, gli impianti e le strutture in uso rimarranno chiusi alla normale attività, ad eccezione di particolari necessità, rimesse di volta in volta esclusivamente alla valutazione del CPP.

13.16. Il CIP ha facoltà di sospendere, revocare o modificare qualsiasi attività o Convenzione nel caso di sopravvenuta inagibilità per lavori di ripristino e manutenzione straordinaria, per motivi imprevisti di sicurezza o per inagibilità di strutture e/o campi, anche a seguito di avverse condizioni meteorologiche. Nelle circostanze descritte i diretti interessati saranno tempestivamente informati di tali misure per il tramite della Direzione. Al tempo stesso, si potrà procedere alla chiusura temporanea dei locali adibiti a spogliatoi ove dovessero sussistere impedimenti all'uso di natura igienico-sanitaria e/o rischi legati alla sicurezza.

13.17. Ciascun Utilizzatore, o comunque ciascun fruitore di servizi, si impegna ad utilizzare conformemente alla loro destinazione, gli spazi, le strutture, gli impianti adottando tutte le cautele necessarie e idonee ad evitare danni di qualsiasi genere, rimanendo esclusivamente responsabile - dal momento dell'uso delle strutture e/o impianti e/o campi da gioco e fino al termine dell'utilizzo della/gli stessa/i - del regolare svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.

13.18. L'Utilizzatore, o comunque ciascun fruitore di servizi, per tutto ciò di cui potrebbe avere necessità (richieste, segnalazioni, informazioni, interventi, etc.) avrà come unico interlocutore il CIP, per il tramite del personale in servizio presso la Direzione del CPP.

13.19. Il CIP resta sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa e/o conseguente all'utilizzo delle strutture, degli impianti sportivi e/o annessi, ivi compresa la responsabilità per eventuali furti o manomissioni di cose depositate nei locali, restando l'Utilizzatore, o comunque ciascun fruitore, esclusivamente responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o a cose che dovessero verificarsi nel periodo d'utilizzo degli impianti e/o delle strutture del CPP.

13.20. Le strutture e gli impianti che insistono all'interno del CPP sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto esistente alla data della Convenzione e l'Utilizzatore non potrà vantare alcun diritto o pretesa nei confronti del CIP nel caso di sopravvenuti provvedimenti, adottati da qualunque Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria, tali da modificare lo stato iniziale delle strutture, degli e/o annessi o da limitarne, in tutto o in parte, la relativa disponibilità, fatta salva la risoluzione della Convenzione secondo i termini di legge.

13.21. Al termine di ciascuna utilizzazione, la struttura e/o l'impianto dovranno essere riconsegnati liberi da ingombri, attrezzature e quant'altro immesso dall'Utilizzatore, e comunque da ciascun fruitore, e in un accettabile stato di pulizia generale.

13.22. Nel caso di un ragguardevole numero di presenti (da riferirsi a partecipanti e a pubblico per un numero superiore alle 200 unità), l'Utilizzatore è tenuto a concordare con la Direzione del CPP, a proprie spese, una implementazione del numero di cassonetti e/o di recipienti per la raccolta di rifiuti, così come di servizi igienici mediante l'installazione, a propria cura e spese, di W.C chimici portatili.

13.23. Nel caso in cui sia prevista la presenza di operatori fotografici e/o la necessità di effettuare riprese o interviste, l'Utilizzatore, o comunque ciascun fruitore, dovrà richiedere ed ottenere preventiva autorizzazione dall'Ufficio Comunicazione del CIP. La relativa richiesta dovrà essere trasmessa

all'indirizzo: comunicazione@comitatoparalimpico.it, informandone per conoscenza anche la Direzione del CPP.

13.24. All'interno del Centro è fatto divieto di diffondere, o altrimenti comunicare, marchi commerciali, loghi, messaggi comunicazionali o promozionali di qualunque forma o tipo.

Eventuali marchi, loghi, messaggi comunicazionali o promozionali all'interno del CPP, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Comunicazione del CIP previo invio di una richiesta, all'indirizzo sopra riportato, contenente la tipologia, le eventuali dimensioni del supporto e la descrizione del messaggio o della campagna promozionale. Il CIP si riserva, in qualunque momento, di richiedere l'oscuramento del suddetto messaggio qualora ricorressero motivi di decoro o di etica sportiva. Gli eventuali cartelloni pubblicitari posti all'interno degli impianti e delle strutture in uso, ove previamente autorizzati, dovranno essere posizionati nelle aree che verranno indicate dalla Direzione del CPP ed in ogni caso, in maniera tale da non ostruire in alcun modo i varchi di accesso alle strutture e agli impianti.

13.25. Durante il periodo di utilizzazione degli spazi / impianti / strutture concessi non è consentita l'esposizione, la vendita o la commercializzazione, a qualsiasi titolo, di qualsivoglia prodotto senza la preventiva autorizzazione del CIP.

13.26. Eventuali esigenze riferite al servizio di ristorazione (bar, buffet, coffee-break, etc.) dovranno essere rappresentate al CIP, per il tramite della Direzione del CPP, il quale si adopererà per trasmetterle alla eventuale ditta gerente di tale servizio, al fine di concordarle e coordinarle.

13.27. Durante il periodo di utilizzo delle strutture e degli impianti concessi, il personale in servizio presso il CPP e i soggetti cui sono affidati i servizi di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti medesimi, ove si dovessero verificare situazioni di particolare emergenza e, ove possibile, previo avviso nei confronti dell'Utilizzatore, avranno libero accesso a tutti i settori delle strutture e degli impianti per il periodo necessario a ripristinare la normale situazione.

13.28. L'Utilizzatore, e comunque ciascun Utente, ha l'obbligo, nell'utilizzare le aree di propria pertinenza, di rispettare lo svolgimento delle attività di eventuali altri utilizzatori presenti nell'impianto e/o nella struttura in contemporanea anche in aree adiacenti e/o limitrofe

13.29. Le strutture tecniche e/o altre installazioni supplementari dovranno essere collocate, previo nulla osta scritto della Direzione del CPP, nel rispetto delle norme di sicurezza e in maniera tale da salvaguardare l'incolumità dei partecipanti alle attività e degli altri fruitori del e non ostacolare e/o impedire, in alcun modo, la normale fruibilità di tutti gli accessi e le vie di fuga da e per gli spazi e i locali concessi in uso.

13.30. Per qualsiasi attività, rientrante nei fini istituzionali dell'Utilizzatore e non in contrasto con quelli del CIP, siano necessari eventuali permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni, sarà onere dell'Utilizzatore medesimo munirsene.

Il CIP resta quindi sollevato da qualsivoglia responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dal mancato ottenimento dei titoli autorizzativi di cui sopra e, pertanto, in tale caso, l'Utilizzatore non potrà vantare alcun diritto o pretesa di indennizzo e/o risarcimento dal CIP.

13.31. Si intendono di esclusiva pertinenza e a carico dell'Utilizzatore gli adempimenti e le spese relativi al pronto soccorso e alla tutela sanitaria durante lo svolgimento dell'attività sportiva, anche mediante ausilio, in caso di emergenza, del Sistema Sanitario Nazionale e/o di società convenzionate, ferma restando l'esclusiva responsabilità in proposito dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore è obbligato a garantire la costante presenza di personale formato e abilitato per l'utilizzo dei defibrillatori e di ogni eventuale altro dispositivo salvavita, fermo restando l'esonero di qualsiasi responsabilità del CIP al riguardo.

5/24

13.32. Il diritto di utilizzare gli impianti e le strutture del Centro, ottenuto per una specifica attività ed in virtù di apposita Convenzione, non può essere trasferito dal titolare ad altro soggetto, anche se appartenente alla stessa organizzazione, senza apposita autorizzazione scritta del CIP.

13.33. Gli eventuali danni — in qualsiasi modo provocati dal personale dell'Utilizzatore adibito al servizio all'interno dell'impianto, da maestranze e/o da persone partecipanti, a qualsiasi titolo, alle attività programmate, nonché dal pubblico o, comunque, da terzi autorizzati ad accedere al centro dall'Utilizzatore — saranno ad esclusivo carico dell'Utilizzatore medesimo e saranno liquidati dietro presentazione di apposita nota di addebito emessa dal CIP. Tali danni saranno accertati e contestati in contraddittorio con un rappresentante dell'Utilizzatore al termine del periodo di utilizzo. In caso di mancato intervento del rappresentante dell'Utilizzatore, si procederà direttamente alla verifica dello stato dei luoghi e degli eventuali danni, intendendosi il mancato intervento di cui sopra come rinuncia da parte dell'Utilizzatore ad avanzare contestazioni di sorta sulle risultanze del sopralluogo. Non rientrano nella casistica i danni palesemente addebitabili a difetti di natura strutturale. Il rimborso dei danni accertati dovrà essere corrisposto dall'Utilizzatore direttamente al CIP, secondo i termini e le modalità di pagamento che verranno indicati dal CIP stesso con la precitata nota di addebito, cui seguirà l'emissione della relativa fattura.

ART. 14. NORME SPECIFICHE PER L'UTILIZZO DELLE AREE SPORTIVE

14.1. Il CIP, per il tramite della Direzione del CPP, si riserva il diritto di limitare o sospendere l'utilizzo dei campi da tennis (sia in resina che in terra rossa), della pista di atletica, dei campi da calcio a cinque in erba sintetica nonché del campo di calcio a 11 in erba naturale, in caso di avverse o non adeguate condizioni atmosferiche, al fine di salvaguardare tutte le superfici presenti nonché l'incolumità degli Utenti.

14.2. L'ingresso agli impianti e alle aree sportive è riservato solo alle persone espressamente autorizzate e regolarmente iscritte negli appositi elenchi, limitatamente agli spazi ed orari concessi.

14.3. È consentito praticare l'attività sportiva solo ed esclusivamente negli spazi assegnati per tipo di disciplina.

14.4. È vietato entrare negli impianti con calzature e indumenti non idonei alla tipologia degli impianti stessi.

ART. 15. NORME SPECIFICHE PER GLI SPOGLIATOI ED I SERVIZI IGIENICI

Nei locali spogliatoi e nei servizi igienici:

- è consentito cambiarsi d'abito esclusivamente all'interno degli spogliatoi tenendo le porte chiuse;
- è obbligatorio rispettare tutte le norme igieniche;
- è necessario utilizzare tutte le precauzioni necessarie nei vani docce;
- è consentito agli utenti di giovane età o comunque agli utenti non in grado di provvedere autonomamente alle operazioni di vestizione e svestizione, inclusa la doccia, di utilizzare gli spogliatoi e le docce, solo se assistiti da adulti/accompagnatori;
- qualora si utilizzino apparecchiature elettriche personali (phon, ecc.) le responsabilità ricadono esclusivamente su chi li utilizza;
- è consentito sostare negli spogliatoi solo il tempo necessario per i cambi.

ART. 16. NORME SPECIFICHE PER AREA PARCHEGGIO

Agli Utenti ed ai Frequentatori è vietato l'utilizzo dell'area parcheggio oltre il tempo connesso allo svolgimento delle attività previste in relazione all'utilizzo delle aree sportive, salvo preventiva autorizzazione del CPP.

Ove autorizzati, i mezzi di trasporto dovranno in ogni caso essere collocati negli specifici spazi dedicati del parcheggio. Per coloro che non hanno titolo, è severamente vietato occupare, parzialmente o totalmente, gli spazi riservati al parcheggio per disabili.

ART. 17. VIGILANZA

Il personale della vigilanza del Centro è tenuto a controllare il rispetto del presente Regolamento da parte di coloro che accedono al Centro e a comunicare alla Direzione del CPP ogni anomalia e omissione o comportamento contrario a quanto previsto.

ART. 18. PENALI

In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'Utilizzatore e/o dagli Utenti, il CIP potrà applicare una penale fino a € 250,00 (duecentocinquanta//00) per ogni singola inadempienza, salvo il maggior danno.

ART. 19. EVENTUALI CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del presente Regolamento sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, con esclusione di qualsivoglia Foro eventualmente competente, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza.

ART. 20. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.


ART. 21 - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

21.1. Il Regolamento si intende conosciuto ed accettato dagli Utilizzatori, dai singoli Utenti e dai Frequentatori al momento dell'accesso al CPP e comunque da chiunque a qualsiasi titolo ed in seguito a regolare autorizzazione acceda al Centro deve prendere visione ed accettare le norme contenute nel presente Regolamento.

21.2. I soggetti che intendono segnalare mancanza o inosservanza al presente Regolamento, ovvero dovessero manifestare critiche o segnalazioni per le attività dei dipendenti o della gestione del bar/aree ristoro, ove esistenti, devono farlo presente esclusivamente alla Direzione.

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Il Segretario Generale


Jun St...